

Ordinanza del Tribunale del 20 settembre 2017 — Berliner Stadtwerke/EUIPO (berlinWärme)**(Causa T-719/16) ⁽¹⁾****[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo berlinWärme — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricorso manifestamente infondato in diritto»]**

(2017/C 392/39)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Berliner Stadtwerke GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch e M. Alber, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: R. Manea e D. Hanf, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 luglio 2016 (procedimento R 618/2016-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo berlinWärme come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Berliner Stadtwerke GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 411 del 28.11.2016.

Ordinanza del Tribunale del 20 settembre 2017 — Habermas/EUIPO — Here Global (h)**(Causa T-40/17) ⁽¹⁾****(«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a statuire»)**

(2017/C 392/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Habermas GmbH AG (Bad Rodach, Germania) (rappresentanti: U. Blumenröder, H. Gauß e E. Bertram, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. F. Crespo Carrillo e M. Tóhatí, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Here Global BV (Eindhoven, Paesi Bassi) (rappresentante: J. Erkkilä, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO, del 24 ottobre 2016 (procedimento R 53/2016-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Here Global BV e la Habermas GmbH.